



CERTIFICAZIONE UNICA 2025

Con Provv. 15/01/2025 n. 9454 è stato approvato il nuovo modello di Certificazione Unica (abbreviato CU) da utilizzare per certificare i redditi corrisposti nel 2024.

Il mod. CU si suddivide in due versioni:

Sintetica: è il modello semplificato, da consegnare ai percipienti entro il 17/03/2025 (il 16/03/2025 è domenica) o entro 12 giorni su richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Ordinaria: è il modello completo, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate

- entro il 17/03/2025 (il 16/03/2025 è domenica) se contenente redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, autonomo NON esercitato abitualmente, diversi, per locazioni brevi;
- entro il 31/03/2025 se contenente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio abituale di arte o professione abituale.
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2025, se contenente esclusivamente redditi o che non possono essere dichiarati mediante la dichiarazione precompilata** (cfr. elenco in calce alla presente).

Si precisa che le CU relative a redditi erogati per Prestazioni Occasionali dovranno essere inviate entro il 17/03/2025.

Riepilogo Novità 2025

Rispetto agli anni precedenti, pertanto, è stata anticipato al 31/03/2025, ferma restando la scadenza del 17/03/2025 per la consegna della CU Sintetica, il termine di invio telematico delle CU dei lavoratori autonomi con partita iva che esercitano abitualmente arte o professione

ed

è decaduto l'obbligo di predisposizione ed invio della CU 2025 per i lavoratori autonomi che abbiano percepito compensi non soggetti a ritenuta in forza di una agevolazione fiscale (ad es. minimi, forfetari) come previsto dall'art.3, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. "Decreto Semplificazione adempimenti tributari"



Con riferimento alle problematiche emerse in sede di compilazione/invio delle CU degli anni precedenti si precisa che:

- La CU deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto. La sottoscrizione con firma autografa può essere sostituita, nell'ipotesi in cui il modello venga redatto mediante l'ausilio di supporti informatici, con la dicitura "il Legale Rappresentante Cognome Nome"
- Il codice fiscale del CONIUGE NON A CARICO non è obbligatorio anche se le istruzioni specificano che "per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico".
- Il codice fiscale del/dei FIGLI A CARICO è obbligatorio in tutti i casi in cui il sostituto abbia usufruito del regime di 2.000 euro - di cui all'art. 1, comma 16 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 - di franchigia sui fringe benefit anche se il sostituto non abbia usufruito delle detrazioni (caso età figlio superiore a 21 anni).
- Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale italiano, i relativi dati saranno indicati esclusivamente nel prospetto SY del mod. 770/2025 non sussistendo per tali soggetti l'obbligo di compilazione ed invio della CU.

Infine, si ricorda che:

Il legale rappresentante, il tipo di società, la denominazione della stessa da indicare sui modelli dovrà essere quella in essere AL MOMENTO dell'invio telematico dei flussi.

SERVIZIO DI INVIO ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 redditi 2024

Con riferimento alla gestione delle Certificazioni Uniche redditi 2024, si informa che Lo scrivente predisporrà ed invierà le CU del personale dipendente/collaboratore/soci operativi soggetti Inail di cui ha elaborato i dati.

Per quanto riguarda le "CU - Lavoratori Autonomi/Lavoratori Occasionali" che non siano già gestite dal professionista incaricato della assistenza contabile/fiscale, i Clienti potranno avvalersi del servizio di trasmissione delle medesime fornito dal ns Studio informando lo Studio entro e non oltre il 05marzo 2025.

In quest'ultima ipotesi





In questo caso è necessario che tutti i dati della certificazione siano esposti puntualmente con particolare attenzione sia agli importi indicati che dovranno essere senza troncamento sia all'indicazione della lettera che identifichi la "Causale" del compenso erogato, sia il codice che identifichi la casistica di esenzione dall'effettuazione delle ritenute (Novità in vigore 2021/2022) ove ancora da indicare.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Dafe STP S.r.l.

